

"NUVOLE AZZURRE"

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 27 FEBBRAIO 2024

L'anno 2024 il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore VENTI, presso la Sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e richiesta da parte dell'ufficio RUNTS di apportare una modifica statutaria e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti in sede i seguenti soci

- 1 ANNA PAOLA BARANZONI *Baranzoni*
- 2 NADIA AMADORI *Nadia Amadori*
- 3 FRANCESCA SMIRAGLIO *Francesca Smiraglio*
- 4 SAMANTA CASTAGNI *Samanta Castagni*
- 5 ROBERTA CAVANI *Roberta Cavani*
- 6 LEONARDO SMIRAGLIO *Leonardo Smiraglio*
- 7 ELVIRA MATTIVI *Elvira Mattivi*
- 8 GEMMA MARIA MORETTI *Gemma Maria Moretti*
- 9 ANNA MARIA POTO *Anna Maria Poto*
- 10 PIA RIVI *Pia Rivi*
- 11 LINA RIVI *Lina Rivi*
- 12 BUGOSLAVA SADOWSKA *Bugoslava Sadowska*
- 13 GRAZIELLA ACAIA *Graziella Acaia*
- 14 LAURA OLMÍ
- 15 ELSA SPININELLI *Elsa Spinelli*
- 16 GIUSEPPE ZICARI *Giuseppe Zicari*
- 17 ANNALISA ROVATTI *Annalisa Rovatti*
- 18 GIUDO SAVIGNI *Giudo Savigni*
- 19 ROBERTO RONCAGLIA
- 20 SILVIA ZANNI *Silvia Zanni*
- 21 MIRCO FILIPPI *Mirco Filippi*
- 22 CLAUDIA CALLEGARI *Claudia Callegari*
- 23 PAOLA FRIGIERI

che sono rappresentati, a mezzo delega nel rispetto di un massimo di tre deleghe ad associato

NOME E COGNOME giusta delega conferita a NOME E COGNOME

de
BMP
1 SF

e così complessivamente presenti ⁴⁹ soci in assemblea.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con il quorum di un terzo degli associati aventi diritto di voto, intervenuti o rappresentati per delega.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il presidente BARANZONI A PAOLA, che chiama alle funzioni di Segretario la sig. SMIRAGLIO F.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata per **aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo** con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Si tratta in particolare dei seguenti aspetti:

- 1) ridefinizione dell'oggetto sociale ai sensi dell'articolo 7 del DLgs 36/2021 ai sensi del quale è necessario specificare nell'oggetto sociale il "riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica" implementato all'articolo 2 con l'omessa indicazione delle necessità che le attività sportive siano quelle principali per espressa deroga concessa dal DLgs 36/2021 a chi riveste anche la qualifica di ente del terzo settore;
- 2) previsione della possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale; non è stato necessario modificare l'articolo 3 che già entrava nel merito;
- 3) disciplina dell'incompatibilità dei componenti l'organo amministrativo, di cui all'art. 20 dello statuto, integrata con l'esplicito riferimento all'articolo 11 del DLgs 36/2021.

Sul tema dell'incompatibilità interviene il presidente per evidenziare come in passato l'incompatibilità si configurava in relazione alla singola carica e non c'era alcun problema se il presidente rivestiva la stessa carica in associazione sportiva affiliata al medesimo ente di promozione sportiva se le due realtà operavano in discipline diverse. Con il Decreto legislativo 36/2021 il problema si pone a prescindere dalla carica e anche in due ASD affiliate al medesimo ente di promozione sportivo ancorché operanti in discipline sportive diverse.

Il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità come il Presidente.

Il Presidente evidenzia inoltre la **necessità di modificare lo statuto come richiesto dall'Ufficio del registro nazionale del terzo settore** prevedendo espressamente che "i soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale" in conformità a quanto richiesto dal Ministero del Lavoro con la Nota n. 1309 del 06/02/2019).

In tal senso viene proposto di modificare l'articolo 8 introducendo il seguente passaggio: "Gli associati minorenni hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona da questi delegata ed individuata anche tra i familiari dell'associato minorenne", concetto ripreso anche all'articolo 15.

Viene proposto di dettagliare le modalità di accesso ai libri sociali, introducendo, sempre all'articolo 8 dello statuto, il seguente capoverso "diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a mezzo raccomandata anche a mano indirizzata al Consiglio Direttivo che dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. Il trattamento dei dati personali ivi contenuti è autorizzato nei limiti in cui sia

necessario per l'esercizio di diritti e doveri associativi o per tutelare in qualsiasi giudizio la posizione dell'associato o della stessa associazione".

Viene introdotta infine all'art. 27 la disciplina dell'organo di controllo anche se la sua obbligatorietà ad oggi è prevista esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Si dà quindi lettura integrale allo statuto, allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale, in cui si ravvede la presenza dei seguenti requisiti richiesti da provvedimenti normativi e di prassi:

Clausola statutaria	Riferimento	Verifica
Denominazione sociale	Art. 7 Dlgs 36	1
Denominazione sociale APS	Art. 35 CTS	1
Indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (l'acronimo ASD non è ufficializzato)	Art. 6 DLgs 36/2021	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Artt. 4, 21 CTS	2
Sede legale	Art. 21 CTS Art. 7 Dlgs 36	1
Assenza di fini di lucro	Art. 21 CTS Art. 7 Dlgs 36	1
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Art. 5 CTS	2
Individuazione delle azioni concrete con cui si realizzano le attività di interesse generale	Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018	2
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Art. 7 Dlgs 36	2
Indicazione dei destinatari delle attività	Art. 35 CTS	2
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale	Art. 6 CTS	3
Individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito delle attività diverse da quelle di interesse generale	Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018	3
RAPPORTI CON I SOCI		
Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	Art. 7 Dlgs 36	8
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	Art. 21 CTS	5
Categorie di soci; necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	Art. 35 CTS	5

Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	Art. 35 CTS	5
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	Art. 23 CTS	7
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati"). Il termine di 60 giorni è il termine massimo (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	Art. 23 CTS	7
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	Art. 23 CTS	7
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	Art. 23 CTS	Non derogato
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Art. 35 CTS	8
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	Art. 21 CTS	8
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	Art. 4 DPR IVA	8/5
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	Art. 4 DPR IVA	8
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	Art. 4 DPR IVA	28
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto (in alcuni casi gli Uffici richiedono l'indicazione in statuto della modalità di presentazione dell'istanza, tempistica massima di risposta, modalità di accesso ai libri sociali)	Art. 15 CTS	8
Diritto di voto dei neo-associati	Art. 24 CTS	15
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	Art. 24 cod.civ.	9
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	9
Apporto prevalente dei volontari	Art. 35 CTS	4
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	Art. 17 CTS	4
FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA		
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	Art. 4 DPR IVA	15
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	Art. 4 DPR IVA	17

Competenze assemblea	Art. 25 CTS	16
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;	Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36	16
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	Art. 98 CTS	No
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36	8
Vietata la cooptazione	Ministero del Lavoro Nota n. 18244 del 30/11/2021	8
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	Art. 24 CTS	16
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	Art. 24 CTS	17
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	Art. 4 DPR IVA	17
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	Art. 4 DPR IVA	16,19
Previsione che gli associati minorenni siano rappresentati in assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale	Ministero del Lavoro Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, Nota n. 18244 del 30/11/2021	15
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	Art. 24 CTS	15
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.	Art. 21 cod.civ.	18
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)		19
Il quorum dell'assemblea straordinaria relativo allo scioglimento è vincolante anche per le associazioni prive di personalità giuridica e il quorum per la modifica statutaria è derogabile ma deve essere sempre qualificato anche quello costitutivo	Ministero del Lavoro circolare n. 20 del 27.12.2018 e Nota n. 6214 del 9/7/2020	19
ORGANO AMMINISTRATIVO		
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	Art. 26 CTS	16
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le	Art. 26 CTS	20

persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.		
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	Art. 26 CTS	Non previsto
È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP	Art. 11 DLgs 36/2021	20
Necessaria natura collegiale dell'organo per gli enti associativi	Ministero del Lavoro Nota n. 9313 del 16/9/2020	20
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione	Art. 7 Dlgs 36	26
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	Art. 26 CTS	Non necessaria
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE		
Disciplina dell'Organo di controllo	Art. 30 CTS	27
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	Art. 30 CTS	27
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Art. 31 CTS	27
BILANCIO E PATRIMONIO		
Destinazione del patrimonio	Art. 8 CTS	13
Divieto distribuzione utili	Art. 8 CTS	13
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	Art. 4 DPR IVA	13
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari	Art. 13 CTS Art. 7 Dlgs 36	12
Bilancio sociale; individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Art. 14 CTS	16
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO		
Disciplina delle modalità di scioglimento	Art. 21 CTS	19
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.	Art. 27 cod.civ.	Non integrato
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati	Art. 21 cod.civ.	19
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	Artt. 9, 21 CTS	29
Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.	Art. 7 Dlgs 36	29

Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	Art. 4 DPR IVA	29
---	----------------	----

Il Presidente viene quindi delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, previo assolvimento dell'imposta di registro di euro 200,00 avendo l'assemblea adottato modifiche ulteriori rispetto a quelle richieste dal DLgs 36/2021. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà all'Agenzia delle entrate verbale e statuto, in duplice esemplare con le firme in originale di presidente e segretario, unitamente al certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione relativa all'imposta di bollo; BAP

2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. SS

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 23,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 8

IL PRESIDENTE

Bonanni AR

IL SEGRETARIO

Simone Li Forno

IL CONSIGLIERE

Samante Casto

AGENZIA

DIREZIONE PROVINCIALE

Un'Unità Sportiva

Registrato il 29 FEB. 2024

al n. 650

in UNO allegati 3

Il Funzionario

IL FUNZIONARIO

*firma su delega del Direttore Provinciale



ALLEGATO A) ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL ~~27.02.2024~~ 27.02.2024

STATUTO

"NUVOLE AZZURRE"

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 36/2021, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e della Costituzione, "Nuvole Azzurre Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale", in breve "Nuvole Azzurre ASD APS" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Sassuolo (MO).

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport della Ginnastica finalizzata alla salute e al Fitness, Pesistica, Ginnastica per tutti e Ginnastica Aerobica attraverso:
- 2) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;
- 3) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;

dirette agli associati e terzi.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti

sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività istituzionali.

Art. 3

Oltre alle attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

BART
SF
E

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Dall'acquisizione della qualifica, l'associato è titolare dei seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Gli associati minorenni hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona da questi delegata ed individuata anche tra i famigliari dell'associato minorenne;
- diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a mezzo raccomandata anche a mano indirizzata al Consiglio Direttivo che dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. Il trattamento dei dati personali ivi contenuti è autorizzato nei limiti in cui sia necessario per l'esercizio di diritti e doveri associativi o per tutelare in qualsiasi giudizio la posizione dell'associato o della stessa associazione;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9

La qualifica di associato si perde per:

- 1) recesso,

- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

BR
SF
kt

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;

- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

BAR
SF
S

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 13

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva in ogni caso sempre vincolati al perseguimento delle finalità associative.

Art. 14

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Art. 15

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo salvo il diritto ex lege di rappresentanza dell'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'art. 8.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e l'organo di controllo ed eventualmente revoca tale mandato ed esercita azione di responsabilità nei confronti dei relativi componenti;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;
- g. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- h. si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la

riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo per qualsiasi causa estintiva devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale verificate tempo per tempo e oggi definite dall'articolo 11 del DLgs 36/2021. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua

sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall'Assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può

decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 26

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 27

L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato dall'assemblea con mandato quadriennale e i componenti non sono soggetti a limiti di mandato.

L'organo assolve alle seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del DLgs 117/2017 la revisione legale dei conti qualora in possesso dei requisiti professionali;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali;
- procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Qualora l'organo sia collegiale, si compone di tre componenti e due supplenti. Elegge al proprio interno il Presidente che cura la convocazione dell'organo, con le stesse modalità adottate dal Consiglio Direttivo, e la tenuta del relativo libro verbali.

Art. 28

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza

all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

il Presidente

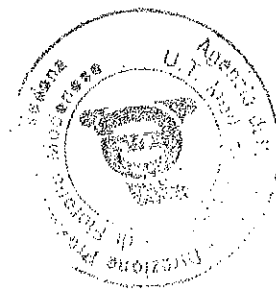
Babara Amadio

il Segretario

Simone Frasca

Samanta Corsep

consigliere



**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

barriera in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

CODICE FISCALE

94205400362

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale

MUVOLE AZZURRE ASD APS

nome

ASSOCIAZIONE

data di nascita
giorno mese anno

Sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

DOMICILIO FISCALE

SASSUOLO

prov. via e numero civico

110 VIA RONETTA

242

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare**

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
1550

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento
2024

Importi a debito versati
200,00

Importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE

A

200,00

SALDO (A-B)

200,00

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
titolo azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

SALDO (C-D)

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

SALDO (E-F)

codice ente/
codice comune

trans. variat. Acc. Saldo
numeri immobili

codice tributo

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
rateazione/
mese rif. anno di
riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

SALDO (G-H)

datazione

TOTALE

G

H

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

INAIL

TOTALE

I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE

M

N

EURO

200,00

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELO

05034

DATA

28/02/2024

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso

cod. ABI

CAB

concorso/postale
circolare/vaglia postale